



CAMERA VALDOSTANA  
CHAMBRE VALDÔTAINE

**Camera valdostana delle imprese e delle professioni  
Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales**

## **Regolamento del Consiglio camerale**

Testo deliberato dal Consiglio della Chambre nella seduta del 19 ottobre 2004 e successive modifiche, da ultimo con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 in data 20 luglio 2020.

Articolo 1  
**Convocazione del Consiglio**

1. Il Consiglio è convocato a cura del Presidente della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, di seguito denominata Chambre, su iniziativa del Presidente stesso, della Giunta camerale o su domanda motivata di un quarto dei Consiglieri in carica, almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, considerando nel computo anche il giorno di invio, con avviso contenente l'ordine del giorno.<sup>1</sup>
2. La consegna degli avvisi viene fatta con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto, al domicilio eletto.
3. Nei casi d'urgenza, la consegna della convocazione con l'ordine del giorno può avere luogo, con le modalità di cui al comma 2, anche 5 giorni prima della data prevista per la seduta del Consiglio, considerando nel computo anche il giorno di invio, anche a mezzo comunicazione telegrafica o elettronica sempre, con indicazione dell'ordine del giorno.<sup>2</sup>
4. Il Presidente può rinviare la discussione di argomenti iscritti alla seduta. Gli argomenti non discussi nel corso di una seduta sono iscritti in testa all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diversa disposizione del Presidente.<sup>3</sup>
5. Eventuali integrazioni dell'ordine del giorno da parte del Presidente sono effettuate almeno 24 ore prima della seduta con le modalità di cui ai precedenti commi.<sup>4</sup>

Articolo 2  
**Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio della Chambre sono pubbliche. L'avviso di convocazione è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo camerale on-line.<sup>5</sup>
2. Il Presidente in ragione della riservatezza degli argomenti posti all'ordine del giorno può disporre che la riunione del Consiglio si svolga in seduta non pubblica.

Articolo 3  
**Attribuzioni del Presidente del Consiglio Camerale**

1. Il Presidente della Chambre convoca il Consiglio della Chambre, ne dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze e di scioglierle per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 in data 21 dicembre 2016 e con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 in data 20 luglio 2020.

<sup>2</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 in data 20 luglio 2020.

<sup>3</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 in data 20 luglio 2020.

<sup>4</sup> Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 in data 21 dicembre 2016.

<sup>5</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 in data 20 luglio 2020.

<sup>6</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 in data 20 luglio 2020.

2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente e in caso di assenza anche di quest'ultimo la presidenza è assunta dal Consigliere più anziano per età.

#### Articolo 4

##### **Invio e deposito di atti e documenti**

1. Gli atti e i documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno sono inviati con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione, almeno tre giorni prima della seduta, considerando nel computo anche il giorno di invio.<sup>7</sup>
2. Essi sono inoltre depositati presso la segreteria generale della Chambre a disposizione dei Consiglieri, almeno 48 ore prima della seduta.
3. I termini per l'invio e il deposito di atti e documenti sono ridotti a 24 ore, nel caso di convocazione d'urgenza.

#### Articolo 5

##### **Numero legale**

1. Le riunioni del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni, ad eccezione dei casi in cui è previsto dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento, un diverso quorum, sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 1bis I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la presidenza in caso di allontanamento dall'aula; tale evenienza deve risultare dal verbale della seduta.<sup>8</sup>
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata a data successiva, non oltre gli 8 giorni, con medesimo ordine del giorno.
3. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

#### Articolo 6

##### **Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute**

1. I Consiglieri devono comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio camerale; il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio.
2. Decadono dalla carica i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio. Tale assenza deve essere accertata dal Presidente e risultare dal verbale delle sedute del Consiglio.
3. Intervenuta tale causa di decadenza il Presidente, sentiti gli interessati e dichiarata la decadenza da parte del Consiglio, dà immediatamente avvio alla procedura di sostituzione, secondo le vigenti disposizioni di legge e dello statuto.

---

<sup>7</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 in data 20 luglio 2020.

<sup>8</sup> Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 in data 20 luglio 2020.

Articolo 7  
**Adunanze del Consiglio camerale**

1. Le sedute del Consiglio camerale si tengono di norma nell'apposita aula della Chambre.
2. Per comprovate ragioni di interesse della Chambre o per indisponibilità della predetta aula, il Consiglio camerale può tenere le proprie sedute in altra sede da indicare espressamente nell'avviso di convocazione.
3. Il Segretario Generale della Chambre è segretario del Consiglio camerale. Nel caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.
4. Nei casi di contemporanea vacanza o assenza del Segretario Generale e del vicario, le funzioni di segreteria dell'organo sono attribuite **ad altro dirigente o a** funzionario all'uopo delegati.
5. Il Presidente può prevedere la partecipazione alle sedute del Consiglio in modalità videoconferenza o altra modalità telematica che consenta il riscontro visivo con un contestuale collegamento vocale in alternativa alla partecipazione in presenza, nei limiti numerici di volta in volta individuati nella nota di convocazione, previa comunicazione alla segreteria generale almeno tre giorni prima della seduta, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
  - a. che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - b. che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire in tempo reale nella discussione, ricevere, visionare e/o trasmettere documenti.Verificandosi questi requisiti, la seduta del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche, la Chambre e ciascun componente del Consiglio collegato si avvalgono di idonei metodi di lavoro che garantiscano la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, la segretezza della seduta.

Le votazioni a scrutinio segreto non sono compatibili con la partecipazione in modalità telematica.<sup>9</sup>
6. In caso di partecipazione con modalità telematica il Segretario Generale attesta la presenza dei componenti del Consiglio collegati.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 in data 20 luglio 2020.

<sup>10</sup> Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 in data 20 luglio 2020.

## Articolo 8

### **Partecipazione di esperti alle sedute del Consiglio**

1. Il Presidente, in funzione dei temi posti all'ordine del giorno, ha facoltà, ogni qual volta lo ritenga opportuno, di invitare a partecipare alla seduta del Consiglio, esperti di specifica competenza o personalità del mondo politico, economico, sociale o istituzionale.
2. Partecipano inoltre, ogni qual volta ritenuto necessario, i funzionari camerali competenti sui temi oggetto dell'ordine del giorno.

## Articolo 9

### **Redazione e approvazione del processo verbale<sup>11</sup>**

1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.
2. Il processo verbale deve contenere l'indicazione della proposta di deliberazione e l'annotazione del numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta.
3. I verbali devono indicare i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che hanno votato in senso contrario o si sono astenuti e le eventuali motivazioni.<sup>12</sup>
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
  - a. ingiuriose;
  - b. contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume.
5. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo esatto di proprie dichiarazioni: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario Generale il testo della propria dichiarazione o presentarla per iscritto.
6. Ogni Consigliere può chiedere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto favorevole.
7. I verbali sono firmati dal Presidente, o dal Vicepresidente e dal Segretario Generale, e sono approvati nella prima seduta utile successiva, fatto salvo il caso in cui ciò sia reso oggettivamente impossibile dalla vicinanza temporale delle riunioni. I Consiglieri assenti dalla riunione cui si riferiscono i verbali devono astenersi dalla relativa approvazione.

## Articolo 10

### **Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno**

1. In ogni seduta, accertata la presenza del numero legale, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
2. Su proposta del Presidente o di uno dei Consiglieri può essere deliberata la modifica dell'ordine di iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno.

---

<sup>11</sup> Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio camerale n. 22 in data 23 dicembre 2011.

<sup>12</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 in data 20 luglio 2020.

#### Articolo 11

### **Facoltà di parola. Regolamentazione tempi e modi**

1. Nessun Consigliere può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente, né può interloquire o interrompere gli interventi di altri consiglieri.
2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

#### Articolo 12

### **Ordine degli interventi dei Consiglieri**

1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. E' consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.
2. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula, decadono dalla facoltà di parlare.
3. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.
4. Se il Presidente abbia richiamato due volte all'argomento in discussione, un oratore che seguiti a discostarsene, può togliergli la parola.
5. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e se lo richiede il proponente, dichiara chiusa la discussione.

#### Articolo 13

### **Sistemi di votazione**

1. Le votazioni possono effettuarsi con voto palese o segreto. Le votazioni di norma si effettuano con voto palese.
2. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.

#### Articolo 14

### **Elezione e composizione dei membri della Giunta**

1. La Giunta è composta dal Presidente e da sei componenti.<sup>13</sup>
2. Ciascun Consigliere esprime una sola preferenza.
3. In caso di parità di voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio.
4. Dei componenti di cui al comma 1, deve essere assicurata la presenza di un rappresentante per ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e del turismo. Qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti, si applicano le disposizioni del comma 3. Il restante posto

---

<sup>13</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 in data 11 luglio 2011.

disponibile nella Giunta è assegnato al Consigliere che nella graduatoria generale ha ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza.<sup>14</sup>

5. Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti, nel corso della medesima seduta.
6. Il Consiglio camerale provvede alla elezione dei componenti della Giunta, nella riunione immediatamente successiva a quella della nomina del Presidente.

#### Articolo 15

#### **Votazione palese**

1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso, quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o per determinazione del Presidente.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Articolo 16

#### **Votazione per scrutinio segreto**

1. Deve essere adottato lo scrutinio segreto, quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge. Si può tuttavia procedere con votazione a scrutinio palese, qualora la decisione sia adottata all'unanimità, dai presenti.
2. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede siglate dagli scrutatori, da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
3. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.

3bis Le schede bianche e nulle sono considerate quale espressione di astensione.<sup>15</sup>

4. Chiusa la votazione, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente proclama il risultato.
5. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate in plico chiuso nell'archivio della Chambre; le altre vengono distrutte seduta stante, a cura degli scrutatori.

#### Articolo 17

#### **Nomina degli scrutatori**

1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio, su proposta del Presidente, designa gli scrutatori.

---

<sup>14</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 17 in data 15 novembre 2017.

<sup>15</sup> Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 in data 20 luglio 2020.

#### Articolo 18

### **Annullamento e ripetizione della votazione**

1. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente, annulla la votazione e dispone che si ripeta.

#### Articolo 19

### **Votazione mediante procedimento elettronico**

1. Sia alla votazione palese che alla votazione per scrutinio segreto può procedersi mediante procedimento elettronico.

#### Articolo 20

### **Dichiarazione di voto**

1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una sintetica spiegazione del proprio voto.
2. Nel caso in cui il Consigliere sia portatore di un interesse personale o di parenti e affini entro il terzo grado rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula prima della discussione e non partecipa alla votazione. Del suo allontanamento deve essere dato atto nel processo verbale.<sup>16</sup>
3. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

#### Articolo 21

### **Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.
2. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
3. I consiglieri che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti.<sup>17</sup>

#### Articolo 22

### **Proclamazione del risultato della votazione**

1. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula "Il Consiglio Approva" o "Il Consiglio non Approva".

---

<sup>16</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 in data 20 luglio 2020.

<sup>17</sup> Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 in data 20 luglio 2020.

## Articolo 23

### **Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni**

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e l'attività della Chambre.
2. Possono anche rivolgere alla Presidenza, proposte e raccomandazioni scritte e verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.
3. L'interrogazione consiste nella domanda finalizzata a conoscere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta all'Amministrazione e se sia esatta, se il Presidente o la Giunta intendano fornire al Consiglio determinate informazioni o documentazioni, o abbiano preso o intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione.
4. L'interpellanza consiste nella domanda, redatta in forma scritta, per conoscere i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su determinati argomenti o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni su specifici atti o comportamenti.

## Articolo 24

### **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio costituisce le Commissioni consiliari e ne nomina i componenti.
2. La Commissione, all'atto d'insediamento, elegge al proprio interno, il Presidente.
3. Possono partecipare senza diritto di voto, Consiglieri che non ne facciano parte, esperti e tecnici, anche estranei alla Chambre.
4. Il Segretario Generale della Chambre nomina, per ogni Commissione, un segretario titolare ed uno supplente, scegliendoli tra i dipendenti che rivestano una qualifica funzionale adeguata.

## Articolo 25

### **Convocazioni delle Commissioni e svolgimento dei relativi lavori**

1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con tempestivo preavviso contenente l'ordine del giorno.
2. La Commissione assume determinazioni, quando è presente la maggioranza dei componenti della Commissione stessa.
3. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
4. Le riunioni delle Commissioni si tengono di regola presso la Chambre tuttavia, su proposta del Presidente della Commissione, possono anche essere convocate in un'altra sede o con le modalità di cui all'articolo 7, commi 5 e 6.

5. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del segretario, processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario stesso.

#### Articolo 26

#### **Diritto di visione degli atti o di informazioni dei Consiglieri**

1. I Consiglieri per l'effettivo esercizio della loro funzione hanno diritto, per il tramite del Segretario Generale, di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

#### Articolo 27

#### **Albo camerale e pubblicità degli atti<sup>18</sup>**

1. Le deliberazioni del Consiglio sono portate a conoscenza mediante pubblicazione nell'Albo camerale on-line, anche per estratto, per 15 giorni consecutivi.
3. È individuato un Responsabile della pubblicazione.

#### Articolo 28

#### **Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme di legge e dello Statuto.

#### Articolo 29

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo della Chambre.

---

<sup>18</sup> Articolo modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 17 in data 15 novembre 2017.